

Codice A1610B

D.D. 21 maggio 2020, n. 215

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CHIERI (TO) - Intervento: Progetto per l'installazione di un nuovo impianto di telefonia cellulare in via Legnanino - NCT al Foglio 15, mapp. 503. Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO N. DD-A16 215**

**DEL 21/05/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1610B - Territorio e paesaggio**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CHIERI (TO) – Intervento: Progetto per l'installazione di un nuovo impianto di telefonia cellulare in via Legnanino – NCT al Foglio 15, mapp. 503. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta da *omissis* volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004,

per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

visto l'art. 103, comma 1, del decreto legge 18/2020, come modificato dall'articolo 37 del decreto legge 23/2020, che prevede, in considerazione dell'emergenza sanitaria, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi,

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

#### *determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)  
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



fondazione, nonché la sistemazione di apparati tecnici installati all'interno dell'area interessata dall'impianto stesso.

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica risulta essere in capo alla Regione;

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati;

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr;

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/2004 (corso d'acqua);

considerato che dalla strada statale, per effetto della riduzione dell'altezza del palo a 33 metri, si rende libero lo skyline della zona boscata con gli apparati tecnologici in progetto e pertanto, le opere così come proposte, con opportuni accorgimenti da porre in essere durante la fase realizzativa, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

con la presente, si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- ✓ le parabole ed antenne in progetto, siano posizionate in aderenza al palo portante, al fine di rendere esile l'intera struttura e contestualmente ridurre l'impatto visivo.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	Istanza Autorizzazione Paesaggistica	trasmissione_ASL.pdf.p7m
2	Relazione Tecnica	TO527 CHIARI PONTE NUOVO_Relazione tecnica posizione impianto.pdf.p7m
3	Relazione Paesaggistica	TO527 CHIARI PONTE NUOVO_Relazione Paeaggistica_v2.pdf.p7m
4	Allegato F: planimetrie, piante e prospetti. Raffronti	Allegato_F_Chieri_Via_Legnanino_WINDTRE_GALATA_v2.pdf.p7m
5	Lettera integrazioni Wind-Galata	TO527 Lettera integrazione_W3-GALATA_v2.pdf.p7m.p7m
6	Relazione Paesaggistica	TO527 CHIARI PONTE NUOVO_Relazione Paeaggistica_v1.pdf.p7m
7	Relazione Asseverazione Abbà	TO527 CHIARI PONTE NUOVO_Relazione tecnica di asseverazione vincoli.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore  
Arch. Giancarlo Bruno

Il Dirigente del Settore  
**Arch. Giovanni Paludi**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Prot. n.                      Class.                      All.

**OGGETTO:** Risposta ai fogli prot. 33061 del 03/04/2020 e prot. 33377 del 06/04/2020  
**AMBITO E SETTORE:** Tutela paesaggistica/Tutela archeologica  
**DESCRIZIONE:** CHIARI - (TO)  
INSTALLAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI TELEFONIA CELLULARE SITO IN  
CHIARI  
via Legnanino - 10023  
**DATA RICHIESTA:** data di arrivo richiesta 03/04/2020 e 06/04/2020  
protocollo entrata richiesta n.5657 del 2020-04-03 e n. 5745 del 2020-04-06  
**RICHIEDENTE:** ██████████  
Pubblico  
**PROCEDIMENTO:** Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)/Autorizzazione per opere e  
lavori (artt. 21 e 146 D,Lgs. 42/2004 )  
**PROVVEDIMENTO:** PARERE VINCOLANTE  
**DESTINATARIO:** Regione Piemonte  
Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte – Settore Territorio e Paesaggio per l'intervento di cui all'oggetto;

considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Dato atto che codesto Ente ha accertato che l'intervento in oggetto rientra nei disposti di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004;

esaminate la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegate all'istanza;

vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.;

verificata la conformità dell'intervento con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte;

questa Soprintendenza per quanto concerne la tutela paesaggistica ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole all'intervento proposto ferma restando la condizione espressa dalla Regione Piemonte circa gli accorgimenti da adottare nella collocazione delle parabole ed antenne per un contenimento dell'impatto visivo della nuova struttura tecnologica.

Per quanto attiene la tutela archeologica, si evidenzia quanto segue:

- L'opera in progetto non è soggetta agli adempimenti del D. Lgs. 50/2016, ma "l'opera nel suo complesso (impianto tecnologico)...prevede l'installazione di sistemi radianti per la fornitura di servizi di tele-radio comunicazioni di interesse pubblico / pubblica utilità" (come esplicitato nella relazione paesaggistica trasmessa);
- A seguito di un chiarimento per le vie brevi con il progettista dell'opera, è previsto uno scavo per la profondità di 2,80 m dal piano di campagna e per un'area complessiva di 6 x 3,5 cm;
- Il sito della stazione radio è prossimo al rinvenimento di un lungo tratto dell'acquedotto romano di Chieri (50 m), avvenuto nella contigua regione Mangolina nel XIX, la cui esatta localizzazione non è più accertabile. In uno studio archeologico effettuato nel 1992, sotto la direzione di questo Ufficio, finalizzato alla ricostruzione del tracciato dell'acquedotto, l'area interessata dai lavori in oggetto risulta essere adiacente all'ipotesi della fascia di percorso del manufatto romano. Inoltre, sempre in regione Mangolina

durante ricognizioni effettuate a metà degli anni '80 del secolo scorso, sono stati rinvenuti alcuni reperti archeologici, tra cui materiale edilizio di età romana (mattoni con bolli);

Pertanto, in considerazione del fatto che l'area oggetto dell'intervento riveste un potenziale rischio archeologico e per evitare l'intercettazione e il danneggiamento di eventuali strutture o depositi archeologici (in particolare di tratti dell'acquedotto romano) durante l'intervento previsto, si riterrebbe opportuno, a scopo cautelativo, un controllo archeologico, durante i lavori di scavo per la posa del plinto di fondazione, da parte di un archeologo di provata esperienza, incaricato dalle società richiedenti Wind tre S.P.A. e Galata S.P.A.

Si rimane, comunque, in attesa della comunicazione, con congruo anticipo, del cronoprogramma e della data di inizio lavori per concordare un eventuale sopralluogo sul sito da parte di un funzionario di questo Ufficio.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

*Luisa Papotti*

(documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 e ss. Del D.Lgs. 82/2005 e smi. )

I funzionari incaricati

arch. Manuela PRATISSOLI  
(tel. 011.5220492– [manuela.pratissoli@beniculturali.it](mailto:manuela.pratissoli@beniculturali.it))

dott. Alessandro QUERCIA  
(tel. 011.19524457 – [alessandro.querchia@beniculturali.it](mailto:alessandro.querchia@beniculturali.it))



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 - 10122

<http://www.sabap-to.beniculturali.it> - EMAIL: [sabap-to@beniculturali.it](mailto:sabap-to@beniculturali.it) – PEC: [mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it)  
Tel.+39.011.5220411 - Fax +39.011.4361484 CF: 97792120012 - CODICEIPA: GU6670